



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

2^a edizione, Agosto 2025

SOMMARIO

PROCESSO CIVILE – Responsabilità medica

**Nulla la sentenza basata su CTU non collegiale in ambito sanitario.
(Cassazione civile, sentenza 11 giugno 2025 n. 15594)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica)2-3

CONSENSO INFORMATO

**Mancata acquisizione e presunzione del consenso informato.
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 08.03.2024 n. 8640)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi)3-4



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

PROCESSO CIVILE – Responsabilità medica

Nulla la sentenza basata su CTU non collegiale in ambito sanitario.

(Cassazione civile, sentenza 11 giugno 2025 n. 15594)

La Suprema Corte ribadisce con autorevolezza il **divieto di consulenza monocratica nelle controversie civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria**, a tutela non solo del diritto delle parti a un giusto processo, ma primariamente dell'interesse dell'ordinamento a una decisione giudiziale fondata su basi tecnico-scientifiche solide e multidisciplinari.

La sentenza n. 15594, depositata l'11 giugno 2025 dalla Corte di Cassazione, affronta un nodo fondamentale nel contenzioso in materia di responsabilità sanitaria: **la necessaria collegialità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) prevista dall'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco).**

La pronuncia si segnala per la nettezza con cui ribadisce la nullità della sentenza fondata su una CTU non collegiale, **anche se la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (ex art. 696 bis c.p.c.) sia stata espletata prima dell'entrata in vigore della legge.**

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi era stata disposta anteriormente all'entrata in vigore della normativa che impone la collegialità dell'incarico, ma il giudizio di merito da cui era scaturita la decisione giudiziale era stato avviato nel vigore della l. n. 24/2017.

Il quesito centrale concerne il se, dunque, un accertamento tecnico monocratico, ancorché cronologicamente *"precedente"*, possa legittimamente fondare la decisione resa in un

giudizio avviato successivamente all'introduzione del nuovo regime legale.

La ratio della collegialità peritale nella responsabilità sanitaria.

La Cassazione, nel risolvere la questione, richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 102/2021), che ha individuato nel **principio di collegialità della perizia medica un presidio imprescindibile di completezza, imparzialità e rigore metodologico nelle valutazioni peritali in ambito sanitario.**

L'art. 15 della legge 24/2017 impone infatti che *il giudice debba nominare un collegio peritale composto almeno da un medico legale e da uno specialista della branca coinvolta nel caso di specie, al fine di assicurare la congruità tecnico-scientifica dell'accertamento.*

Questa esigenza nasce dalla consapevolezza che la responsabilità medica coinvolge accertamenti complessi e multidisciplinari, non sempre rientranti nella sola competenza del medico legale.

La pronuncia di legittimità in parola, peraltro, cita due precedenti della stessa Terza Sezione - Cass. 32143/2019 (pres. Travaglino, est. Iannello) e Cass. n. 12593/2021 (pres. Travaglino, est. Sestini) - che, ancorché incidentalmente, avevano già affermato l'inderogabilità della collegialità nella consulenza in ambito di responsabilità sanitaria e la nullità conseguente alla violazione dell'obbligo.

L'inosservanza della norma processuale e la nullità della sentenza.

In ragione di ciò, la Corte qualifica la violazione del principio di collegialità come inosservanza di norma processuale inderogabile,



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

con la conseguenza che la sentenza che si fonda su una CTU non collegiale è nulla ex art. 156 c.p.c.

Tale nullità opera anche quando:

- la Consulenza Tecnica Preventiva a fini conciliativi sia stata disposta prima della legge 24/2017;
- la consulenza sia stata comunque ritenuta "sufficiente ed esaustiva" dal giudice;
- le parti non abbiano sollevato eccezioni in merito alla composizione del collegio.

Autore: Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"

CONSENSO INFORMATO

Consenso informato – omessa acquisizione – consenso presunto – onere della prova danno risarcibile diverso dal danno alla salute. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 08.03.2024 n. 8640)

“Se ricorre il consenso presunto, ossia si può presumere che, qualora informato in modo adeguato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile solo se il paziente allega e prova che «dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva”.

Con l'ordinanza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi in materia di consenso informato in ambito sanitario.

In particolare, la vicenda sottoposta all'esame dei giudici trae origine da un ricorso promosso da una paziente la quale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di un errato intervento di *lifting* facciale.

La Corte d'Appello aveva rigettato sia la domanda di risarcimento dell'asserito danno patito, sia la domanda inerente al danno derivante dalla mancata acquisizione del consenso informato, in quanto la paziente non aveva dimostrato, neppure in via presuntiva, che, se fosse stata informata del rischio, non avrebbe prestato il consenso al trattamento sanitario richiesto. Anzi, al contrario, risultava la presunzione che, la paziente anche se informata della possibilità del verificarsi del rischio, avrebbe comunque prestato il consenso al trattamento sanitario.

La suddetta sentenza d'appello veniva impugnata dalla paziente danneggiata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, denunciando tra i vari motivi di ricorso la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 219/2017, sostenendo che il consenso al trattamento sanitario



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

non possa essere presunto ma debba essere personale ed esplicito.

I Giudici di legittimità, nell'esaminare le censure mosse dalla ricorrente, hanno rigettato il ricorso, ritenendo corretto l'iter logico giuridico seguito dalla Corte d'Appello, per cui **il giudice può "avvalersi della presunzione semplice, quale ordinario mezzo di prova, per giungere alla conclusione che la paziente, pur adeguatamente informata sui rischi dell'intervento, si sarebbe comunque sottoposta ad esso, disattivando così l'efficienza eziologica, rispetto all'evento dannoso per la salute, della mancata informazione"**.

La Cassazione ha dunque affermato il principio per cui **è configurabile il consenso presunto, ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso**. Il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente allegghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente.

Nel caso in esame, invece, la paziente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, in quanto non ha dimostrato di aver subito un danno da lesione all'autodeterminazione conseguente alla violazione del consenso informato, ma anzi, per via presuntiva, è stato correttamente accertato dal giudice del merito che la ricorrente, anche se informata, si sarebbe sottoposta lo stesso al trattamento sanitario.

Autore: Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".